

# STATUTI



**UPSA | AGVS**

Unione professionale svizzera dell'automobile

**SEZIONE TICINO**

## **Art 1. Nome, sede, durata**

Col nome di Unione Professionale Svizzera dell'Automobile (UPSA), Sezione Ticino, in seguito denominata anche «UPSA - Ticino», è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 seg. del Codice Civile Svizzero. La sede dell'Associazione è a Lugano. La sua durata è illimitata.

## **Art. 2. Scopo**

L'UPSA - Ticino si prefigge di salvaguardare e promuovere gli interessi generali dell'artigianato e del commercio dell'automobile nel Cantone Ticino e nella Mesolcina, segnatamente con iniziative di autodifesa e con la lotta contro la concorrenza sleale.

Si propone di tutelare in ogni possibile modo il buon nome e il livello professionale dei suoi soci, soprattutto per il tramite della formazione professionale di capi-azienda, quadri, maestranze e apprendisti.

Interviene in difesa della professione ogni qualvolta ne siano minacciate la dignità e la reputazione.

Promuove un sano sviluppo della motorizzazione, nel quadro degli interessi generali del Cantone, e collabora con le Autorità cantonali ai fini dell'emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi conformi agli interessi della professione.

Si sforza di sviluppare i sentimenti di collegialità e di collaborazione fra i soci e assiste questi ultimi con informazioni e consigli.

## **Art. 3. Soci**

L'UPSA - Ticino si compone di soci attivi, passivi, sostenitori e onorari.

## **Art. 4. Soci attivi**

Può diventare socio attivo ogni persona fisica o giuridica che svolge nel Cantone Ticino o nella Mesolcina un'attività di carattere permanente nell'artigianato o nel commercio dell'automobile in qualità di imprenditore e nel rispetto degli scopi del presente statuto.

I soci attivi fanno obbligatoriamente parte dell'UPSA Centrale (Berna).

Con l'affiliazione all'UPSA essi sono autorizzati a esporre o utilizzare in altro modo l'emblema dell'Associazione, testimonianza e garanzia di correttezza professionale nei confronti del pubblico, e si impegnano a osservare scrupolosamente le norme del relativo regolamento. Essi devono inoltre sottoscrivere e rispettare il Codice etico associativo.

Le domande d'ammissione vanno inoltrate alla segreteria cantonale su apposito modulo. Esse sono decise dal Comitato cantonale, sentito il Comitato del gruppo regionale.

Contro una decisione negativa del Comitato cantonale è dato diritto di ricorso all'Assemblea dei soci, entro 30 giorni.

Le succursali di soci attivi della nostra, o di altre Sezioni che vogliono, a loro volta diventare soci attivi, sottostanno alle medesime condizioni di nomina di qualsiasi altro socio attivo.

## **Art. 5. Soci passivi, sostenitori, onorari**

I titolari o dirigenti di aziende consociate, possono diventare soci passivi solamente quando cessano la loro attività professionale.

Chiunque intende sostenere finanziariamente l'Associazione può aderirvi in qualità di membro sostenitore.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato, può nominare soci onorari le persone che si sono rese particolarmente meritevoli per il loro prolungato, autorevole e proficuo lavoro a favore di UPSA Ticino.

Soci passivi, sostenitori e onorari vengono invitati a tutte le assemblee e le manifestazioni sociali. Possono partecipare alle discussioni ma non hanno diritto di voto.

#### **Art. 6. Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- con le dimissioni, da darsi per iscritto per la fine di un anno civile e con un preavviso di almeno 4 mesi;
- col venir meno dei requisiti prescritti per l'ammissione nell'Associazione;
- con la morte della persona fisica, lo scioglimento della società di persone, la radiazione dal registro di commercio della persona giuridica;
- col fallimento;
- con l'esclusione dall'Associazione.

L'esclusione dall'Associazione viene decisa dall'Assemblea su proposta motivata del Comitato; essa può essere pronunciata quando un socio trasgredisce gravemente o ripetutamente gli ordinamenti sociali, o lede gravemente o ripetutamente il buon nome della professione, o è in arretrato di almeno due anni nel pagamento dei contributi sociali.

I soci dimissionari o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### **Art. 7. Responsabilità**

Gli impegni assunti dall'UPSA Ticino sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

#### **Art. 8. Contributi sociali**

L'Assemblea stabilisce ogni anno il contributo sociale a carico dei soci. Esso è scalare a seconda dell'importanza dell'azienda ed è indipendente dalla quota dovuta all'UPSA Centrale (Berna).

L'Assemblea ha facoltà di decidere il prelevamento di una tassa di ammissione per nuovi soci.

I soci onorari che non sono anche soci attivi sono esentati dai contributi sociali.

#### **Art. 9. Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- l'Ufficio presidenziale
- i Gruppi regionali
- le Commissioni
- l'Ufficio di revisione

#### **Art 10. L'Assemblea generale**

L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno. Deve essere convocata per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni, sulla base di un preciso ordine del giorno. La data dell'Assemblea deve essere comunicata ai soci con almeno due mesi di preavviso.

I soci che desiderano sottoporre delle proposte all'Assemblea devono trasmetterle per iscritto al Comitato, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea potrà essere convocata straordinariamente ogni qualvolta lo richiedano le circostanze, per decisione del Comitato o a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci attivi.

### **Art. 11. Votazioni**

Ogni socio attivo ha diritto a un voto. Le decisioni Assembleari sono prese alla maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Solo per la modifica degli statuti e per lo scioglimento dell'Associazione occorre una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci attivi presenti. A meno che l'Assemblea non disponga diversamente, le decisioni sono prese per alzata di mano.

### **Art. 12. Competenze dell'Assemblea**

Spettano esclusivamente all'Assemblea le seguenti competenze:

- a) approvazione del verbale delle assemblee generali;
- b) approvazione del rapporto annuale di gestione;
- c) approvazione dei conti annuali e scarico agli organi responsabili della gestione;
- d) elezione del Presidente, dei membri di Comitato, delle Commissioni permanenti e dell'Ufficio di revisione;
- e) nomina dei delegati e dei supplenti all'Assemblea dei delegati dell'UPSA;
- f) approvazione del preventivo;
- g) modificazione degli statuti e approvazione di regolamenti di carattere obbligatorio;
- h) decisione su ricorsi in materia di ammissione di soci;
- i) nomina di soci onorari;
- l) esclusione di soci;
- m) scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 13. Il Comitato**

Il Comitato si compone di 9-13 membri nominati per quattro anni e sempre rieleggibili, di regola ripartiti proporzionalmente per ogni singola regione del Cantone. Solo soci attivi possono far parte del Comitato.

Il rappresentante della Sezione in seno al Comitato centrale fa parte di diritto del Comitato.

Il Comitato nomina nel proprio seno l'Ufficio presidenziale.

Il Comitato si riunisce su convocazione dell'Ufficio presidenziale o a richiesta di almeno tre membri.

### **Art. 14. Competenze del Comitato**

Al Comitato spettano tutte le competenze che questi statuti non riservano in esclusiva all'Assemblea dei soci. Esso può deliberare quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e prende le decisioni a semplice maggioranza dei voti espressi; in caso di parità è determinante il voto del presidente.

Il Comitato stabilisce l'ammontare delle indennità di presenza e la misura della rifusione delle spese ai propri membri.

Il Comitato nomina il direttore al quale compete la gestione del segretariato e la conduzione amministrativa dell'Associazione.

### **Art. 15. L'Ufficio presidenziale**

L'Ufficio presidenziale si compone di 4-5 membri, nominati all'interno del Comitato per quattro anni e sempre rieleggibili.

Fra di essi figura il Presidente, nominato dall'Assemblea.

I rimanenti membri fungono da Vicepresidente.

Il direttore fa parte di diritto dell'Ufficio presidenziale.

### **Art. 16. Gruppi regionali**

Sono riconosciuti i Gruppi regionali del Mendrisiotto, del Luganese, del Locarnese, del Bellinzonese e Mesolcina, di Biasca e 3 Valli.

La loro organizzazione e il loro funzionamento sono stabiliti dall'apposito regolamento. Essi sono formati dai soci delle rispettive regioni e sono diretti da un Comitato liberamente eletto dalle assemblee regionali.

I membri del Comitato cantonale fanno parte d'ufficio dei rispettivi comitati regionali e assicurano i contatti fra il Comitato cantonale e i Gruppi regionali.

I Gruppi regionali ricevono dall'UPSA Ticino una parte dei contributi sociali corrisposti all'Associazione cantonale dai soci delle rispettive regioni. Tale parte viene stabilita dal Comitato cantonale.

Spettano ai Gruppi regionali lo studio e la soluzione dei problemi di portata locale e lo sviluppo di leali rapporti di collegialità e solidarietà fra i soci.

Inoltre i Gruppi regionali collaborano col Comitato cantonale nell'informazione e nella sensibilizzazione dei soci sui problemi di carattere cantonale.

In tutta la loro attività i Gruppi regionali devono attenersi alle decisioni dell'Associazione cantonale e rispettarne le direttive.

#### **Art. 17. Le Commissioni**

L'Assemblea nomina ogni anno le Commissioni permanenti. Esse sono:

- la Commissione per la formazione professionale con la Commissione per i corsi interaziendali;
- la Commissione per la comunicazione;
- la Commissione per la salvaguardia dell'etica professionale;
- la Commissione paritetica.

Per compiti speciali e limitati nel tempo il Comitato può nominare altre Commissioni.

#### **Art. 18. Ufficio di revisione**

L'Ufficio di revisione verifica se la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l'attribuzione dell'eventuale utile risultante dal bilancio siano conformi alla legge e agli statuti.

L'Ufficio di revisione deve adempiere i suoi compiti in ossequio ai requisiti di legge e assicurare la sua indipendenza. Esso riferisce per iscritto all'Assemblea dei soci sul risultato delle sue verifiche.

Esso è nominato annualmente dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 19. Finanze**

I conti sociali saranno sottoposti ogni anno all'Assemblea generale.

#### **Art. 20. Firma**

L'UPSA Ticino è vincolata di fronte ai terzi dalla firma congiunta del Presidente e del Direttore, o del Vicepresidente designato e del Direttore, oppure del Presidente e del Vicepresidente designato.

#### **Per UPSA sezione Ticino**

**Il Presidente:**  
Roberto Bonfanti

**Il Direttore:**  
Marco Doninelli

#### **Per UPSA centrale - Berna**

Il Presidente: Urs Wernli

Lugano, il 22 settembre 2020